

Cass. S.U. 11.02.13 n.16725: pegno di credito futuro (titoli di Stato non ancora emessi) e prelazione

Le S.U. civili che, componendo un contrasto giurisprudenziale fra Cass. 4208/99, secondo cui non era possibile la costituzione di un pegno di credito all'acquisto e alla consegna e Cass 8050/09, secondo cui, invece, era ammessa la possibilità della costituzione in pegno del credito in favore del mandatario incaricato di acquistare titoli, ha affermato che il pegno di credito all'acquisto e alla consegna di titoli non ancora emessi ha natura di pegno di credito futuro, che fino a quando non si verifica la consegna ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione o la consegna. (Fattispecie originata dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una banca contro la decisione del giudice delegato che aveva ammesso al chirografo il credito dell'opponente escludendo il privilegio ex [art. 2787 c.c.](#) per il credito oggetto di pegno)